

NUOVA FORMULAZIONE DELL'ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE

1. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. **A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.**
2. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
3. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI ELETTORALI RELATIVE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, AL SENATO DELLA REPUBBLICA, AI CONSIGLI REGIONALI, AI CONSIGLI PROVINCIALI E COMUNALI ATTE AD ASSICURARE ALLE DONNE E AGLI UOMINI PARITA' DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE

Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2002

I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni.

RELAZIONE

E' ormai largamente condiviso che per il corretto funzionamento della vita democratica e' necessario assicurare in tutte le sedi, e in particolare negli organi elettivi, la presenza di esponenti tanto dell'uno quanto dell'altro sesso, cosi' da rispecchiare quella che e' l'effettiva distribuzione delle responsabilita' e dei carichi nella vita quotidiana e sociale, anche nell'ambito delle istituzioni.

Principale strumento a tal fine e' quello di rendere necessaria, nella compilazione delle liste elettorali da parte dei partiti politici, la presenza di candidati dell'uno e dell'altro sesso, con norma cogente che eviti le ricorrenti disattenzioni, e piu' o meno colpevoli lassitudini ed elusioni, da parte della classe politica nazionale e locale.

In questa prospettiva, in passato, sono state approvate alcune misure intese ad assicurare in varie sedi elettive la presenza paritaria di uomini e di donne; norme tuttavia dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 422 del 12 settembre 1995. Il ragionamento della Corte costituzionale era fondamentalmente basato sull'idea, che oggi pare francamente un po' esagerata, che con quelle disposizioni si fosse esclusivamente inteso garantire, in modo forzato, la presenza delle donne nella vita pubblica, anziche' condizioni di parita' per entrambi i sessi.

L'iniziativa di allora, dopo piu' matura riflessione, deve essere ripresa proprio nella prospettiva di assicurare parita' di accesso a donne e uomini alle cariche pubbliche e non gia' di privilegiare un sesso nei confronti dell'altro.

Peraltro, la Costituzione risulta gia' modificata sul punto, pur restando in attesa della modifica dell'art. 51.

Infatti, l'art. 117, comma 7, della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dispone che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Inoltre, la 1. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 ha modificato gli statuti costituzionali delle regioni speciali introducendo in essi il principio che, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge regionale promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali.

In conseguenza di queste importanti innovazioni normative, tenuto conto anche dei cospicui lavori parlamentari relativi, e' da ritenere superato ogni residuo dubbio di costituzionalita' sul

punto. Pertanto si puo' e si deve procedere all'introduzione nell'ordinamento di norme intese ad assicurare la parita' di accesso di esponenti del due sessi alle cariche pubbliche.

La proposta di legge che qui si presenta interviene in ordine alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, nonche', di quelli provinciali e comunali.

Per quanto riguarda le elezioni dei consigli regionali, la norma costituisce principio fondamentale ai sensi dell'art. 122, comma 1, Cost. e quindi vincola le future legislazioni regionali.

Per la Camera dei Deputati, anzitutto si pone il problema di assicurare una pari presenza delle donne e degli uomini nelle liste proporzionali.

Questo risultato viene assicurato nelle liste recanti un numero plurimo di candidati, mediante una presenza paritaria di donne e uomini, mentre attraverso il conteggio nazionale delle candidature, nell'ambito delle liste recanti il medesimo contrassegno, e' possibile realizzare la parita' della partecipazione sul piano nazionale di donne e uomini, superando il problema posto dalle liste con un solo candidato o con un numero dispari di candidati.

Nell'ambito dei collegi uninominali, la parita' delle candidature viene assicurata nell'ambito di ogni circoscrizione.

Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, e' previsto che i gruppi di candidati di cui all'art. 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, siano composti da un numero uguale di candidati dell'uno e dell'altro sesso.

Analogha disposizione e' prevista per le elezioni dei consigli provinciali.

Per le Regioni viene disposto che sia le liste provinciali che quelle regionali, sono composte da un numero uguale di candidati e candidate, in ordine alternato.

Con riferimento alle elezioni comunali gli articoli 6 e 7 della proposta ugualmente prevedono che le liste siano formate da un numero pari di donne e uomini.

In fine, per garantire l'effettivita' delle suddette disposizioni, e' comminata la sanzione dell'inammissibilita' delle liste e dei gruppi di candidature che non siano formate nel rispetto delle disposizioni in materia di parita' di accesso di donne e uomini alle cariche elettive.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1

All'art. 18-bis del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 inserire, in fine, il seguente comma: "2-bis. Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, la somma dei candidati in tutte le liste contraddistinte dal medesimo simbolo, presentate in piu' circoscrizioni, deve essere uguale alla somma delle candidate nelle liste stesse, con arrotondamento all'unita' superiore. Le liste recanti un numero pari di candidate e candidati sono ordinate, a pena di inammissibilita', alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso.

Art. 2

All'art. 18 del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 inserire, in fine, il seguente comma: "7. Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, in ogni circoscrizione le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal

medesimo contrassegno, devono constare, a pena di inammissibilita', di un numero uguale di candidate e candidati, con arrotondamento all'unita' superiore".

Art. 3

All'art. 9, comma 1, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole "della regione" sono inserite la seguente proposizione:"Alfine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, ogni gruppo deve contenere, a pena di inammissibilita', un numero uguale di candidati e candidate, con arrotondamento all'unita' superiore".

Art. 4

All'art. 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Alfine di assicurare parita' di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne ai sensi degli artt. 51 e 117, comma 7 della Costituzione, ogni lista regionale e provinciale e' formata, a pena di inammissibilita', da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine alternato, con arrotondamento all'unita' superiore. La presente disposizione costituisce principio fondamentale ai sensi dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione".

Art. 5

All'art. 7 1, comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "non inferiore ai tre quarti" e' inserita la seguente proposizione:"Alfine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, ciascuna lista e' formata, a pena di inammissibilita', da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine alternato, con arrotondamento all'unita' superiore".

Art. 6

All'art. 73, comma 1 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "50 centesimi" e' inserita la seguente proposizione:"Alfine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, ogni lista e' formata, a pena di inammissibilita', da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine alternato, con arrotondamento all'unita' superiore".

Art. 7

All'art. 75 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, inserire il seguente comma: "1-bis. Alfine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, i gruppi di cui all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono formati, a pena di inammissibilita', da un numero uguale di candidate e candidati, con arrotondamento all'unita' superiore".

DATI STATISTICI

A) IL GOVERNO CENTRALE

LA RAPPRESENTANZA NEI GOVERNI NAZIONALI*

Anni 1996 1998 1999 2000 2001

GOVERNI	MINISTRI			SOTTOSEGRETARI		
	Uomini	Donne	%	Uomini	Donne	%
Prodi (1996-1998)	20	3	13,0	40	9	18,4
D'Alema (1998-1999)	19	6	24,0	44	10	18,9
D'Alema 2 (1999-2000)	19	6	24,0	53	9	14,1
Amato (2000-2001)	20	4	16,6	48	7	12,7
Berlusconi (2001- (...))	21	2	8,6	51	6	10,5

* Da "Donne e Politica", Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le Pari Opportunità, aprile 2001

CANDIDATE/I E ELETTE/I ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 2001

Scheda riassuntiva*

2001	Totale candidati/e 2001	Totale candidate 2001	Totale donne elette 2001	% elette/eletti 2001
Camera	2.982	415	71	11,2
Senato	1.928	220	25	7,9
Totale	4.910	635	96	10,1

* Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le Pari Opportunità, aprile 2001

CAMERA DEI DEPUTATI

Ufficio di Presidenza

	Uomini	Donne	%
Presidente	1	0	0
Vice Presidenti	4	0	0
Questori	2	1	33,3
Segretari	7	4	36,3
Totali	14	5	26,3%

Commissioni permanenti

	Uomini	Donne	%
Presidenti	14	0	0
Vice Presidenti	28	0	0
Segretari	22	6	21,4
Totali	64	6	8,5%

Gruppi parlamentari

	Uomini	Donne	%
Presidenti	8	0	0
Vice Presidenti	23	3	11,5
Segretari	5	1	16,6
Totali	36	4	10%

SENATO DELLA REPUBBLICA**Consiglio di Presidenza**

	Uomini	Donne	%
Presidente	1	0	0
Vice Presidenti	4	0	0
Questori	3	0	0
Segretari	10	4	28,5
Totali	18	4	18,1%

Commissioni permanenti

	Uomini	Donne	%
Presidenti	13	0	0
Vice Presidenti	25	1	3,8
Segretari	23	3	11,5
Totali	61	4	61,0%

Gruppi parlamentari

	Uomini	Donne	%
Presidenti	8	1	12,5
Vice Presidenti	18	2	10,0
Segretari	5	2	28,5
Totali	31	5	13,8%

B) LE REGIONI *

DATO GENERALE nazionale riepilogativo:

CONSIGLIERI REGIONALI 1070 100%

CONSIGLIERI REGIONALI IN CARICA 1069

CONSIGLIERI REGIONALI DONNE 97 9,7%

CONSIGLIERI REGIONALI UOMINI 973 90,9%

LE ELETTE PER CONSIGLIO DI APPARTENZA

ABRUZZO	1
BASILICATA	2
CALABRIA	1
CAMPANIA	4
EMILIA ROMAGNA	7
FRIULI VENEZIA GIULIA	5
LAZIO	7
LIGURIA	4
LOMBARDIA	10
MARCHE	5
MOLISE	1
PIEMONTE	7
SARDEGNA	5
SICILIA	3
TOSCANA	6
TRENTINO ALTO ADIGE	14
UMBRIA	4
VALLE D'AOSTA	2
VENETO	9
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	8
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	6

LE DONNE PRESIDENTE DEI PARLAMENTI REGIONALI:

MOLISE Presidente Consiglio regionale

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO Presidente Consiglio provinciale

UMBRIA Presidente Giunta regionale

* I dati sono tratti dall'intervento di A. Poggi "La nuova forma di governo regionale: poteri e democrazia", del 10 settembre 2002

Bibliografia

- AINIS M. *Cinque regole per le azioni positive*, Quad. cost., 1999, 359.
- AINIS M. *L'eccezione e la sua regola*, Giur. Cost., 1993, 896.
- AINIS M. *Azioni positive e principio d'eguaglianza* in *Giur. Cost.*, 1992
- ALTIERI G. e CARRIERI M. (a cura di) (2000) *Il popolo del 10%*, Donzelli, Roma.
- BALDASSARRE A. *Diritti sociali* in *Enc. Giur.*, Roma, 1989, vol. XI.
- BALLESTRERO M.V. *Azioni positive. Punto e a capo* in *Lavoro e diritto*, 1996
- BALLESTRERO M.V. *Parità e oltre. Parità, pari opportunità, azioni positive*, Ediesse, Roma, 1990
- BECCALLI B. (a cura di) *Donne in quota*, Feltrinelli, 1999
- BIN R. E PINELLI C. (a cura di) *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, 1996.
- BORGOGELLI F. *La tipologia delle azioni positive* in L.Gaeta, L. Zoppoli (a cura di) *Il diritto diseguale*, Giappichelli, Torino, 1992
- BRUNELLI G. *Le "quote" riprendono quota? (A proposito di azioni positive in materia elettorale regionale)*, Le Regioni, vol. 3, 2001, 538.
- BRUNELLI G. *L'alterazione del concetto di rappresentanza politica: leggi elettorali e "quote" riservate alle donne* in *Diritto e Società*, 1994, 545.
- BRUNELLI G. *Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa dell'illegittimità consequenziale) in due recenti pronunce costituzionali* in *Giur. Cost.*, 1995.
- BUSELLI L. *Per la Corte costituzionale liste di candidati senza riserve nei procedimenti elettorali* in *Nuova Rassegna*, 1997, n. 3
- CAIELLI M. *Le azioni positive in materia elettorale nell'ordinamento francese* in *Dir. pubbl. comp. ed europeo*, 1999, 1448
- CALIFANO L. *Donne e rappresentanza politica: una riforma che riapre nuovi spazi* in *Quad. Cost.*, n. 1/2001
- CARTABIA M. *Il principio di parità tra uomini e donne nell'articolo 117, 7° comma* in T. Groppi, M. Olivetti (A cura di) *La repubblica delle autonomie* – Torino, 2001.
- CARTER I. *L'idea di uguaglianza*, Feltrinelli, 2001.
- CHIARA G. *La "pari opportunità" elettorale dei sessi nella riforma degli statuti speciali* in *Giur. Cost.*, 2001, 845.
- CINANNI G. *Leggi elettorali e azioni positive in favore delle donne*, *Giur. Cost.*, 1995, 3291.
- CINANNI G. *Legge elettorali e azioni positive in favore delle donne* in *Giur. Cost.*, 1995.

- COMANDUCCI P. *Uguaglianza in Lavoro* 80, 198
- DE SIERVO U. *La mano pesante della Corte sulle quote nelle liste elettorali in Giur. Cost.*, 1995.
- DE SIEVRO V. *La mano pesante della Corte sulle « quote » nelle liste elettorali, Giur. Cost.*, 1995, 3270.
- DE SIMONE G. *A proposito di azioni positive: I. Regole di eguaglianza e giustificazione delle azioni positive in Ragion pratica*, 1997.
- DEFFENU A. *La parità tra i sessi nella legislazione elettorale di alcuni paesi europei, Dir. Pubbl.*, 2001, 605, 643.
- DEL RE A. *A parità di genere in Donne in politica*, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, 2001
- DEROSSÌ L. (a cura di) 1945 Il voto alle donne, Consiglio regionale del Piemonte, 1998.
- DWORKIN R. *Discriminazione alla rovescia in I diritti presi sul serio*, il Mulino, Bologna, 1982.
- GUAGLIANONE L. *Le azioni positive. Modelli e tipologie in Nuovi leggi civili commentate*, 1, 1994.
- PALICI DI SUNI E. Relazione al Seminario “*Democrazia paritaria: modifiche dell’articolo 51 della Costituzione ed elaborazione degli Statuti regionali*” 2-3 ottobre 2002, Ivrea.
- PALICI DI SUNI PRAT E. *Le ragioni delle donne e le donne nelle Regioni*, Riv. Dir. pubbl. comp. ed europeo, 2001, 605.
- PICCHIO A. *Lavori ed insicurezze sociali, di uomini e donne in Bimbi F.*, Dal Re A. (a cura di), *Genere e democrazia: la cittadinanza delle donne a cinquant’anni dal voto*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1997.
- POGGI A. *Parità dei sessi e rappresentanza politica negli ordinamenti regionali*, Relazione al Seminario di Studi *La parità dei sessi nella rappresentanza politica* in occasione della visita della Corte costituzionale a Ferrara, 16 novembre 2002.
- SANTAMBROGIO M. *Uguaglianza e responsabilità in S. Maffettone, S. Veca (a cura di), Filosofia, politica, società. Analisi di etica pubblica*, 1/1995, Donzelli Editore, Roma, 1995
- SCARPONI S. *Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell’accesso al lavoro: i sistemi di quote al vaglio di legittimità*. Università degli Studi di Trento, Trento, 1997.
- TOSI R. *Donne e politica. Il quadro normativo in Donna Diritti e Società*, novembre 1998.

Elenco dei siti internet consultati per il reperimento di dati e di informazioni

- Consulta delle elette del Piemonte: <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/electae/>
- Sito del Parlamento: www.parlamento.it
- Sito del Dipartimento per le Pari Opportunità:
www.palazzochigi.it/pariopportunita/index.html
- Sito della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna:
www.palazzochigi.it/cmparita
- Sito a cura della Commissione Regionale Pari Opportunità e della Consigliera di Parità della Regione Piemonte: www.kila.it
- Sito della Regione Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it
- Sito della Regione Trentino Alto Adige: www.regione.taa.it
- Sito della Regione Valle d'Aosta: www.regione.vda.it
- Sito della Direzione generale Giovani, Sport e Pari opportunità della Regione Lombardia:
www.regione.lombardia.it/donne/donne.snf/framesweb/homepage
- Sito del Parlamento Europeo - Commissione per i Diritti delle Donne e le Pari Opportunità:
[www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm\(en,fr,it\)](http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm(en,fr,it))
- Sito della Commissione Gender Equality:
www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm
- Sito del Prof. Pasquale Costanzo: www.giurcost.org
- Parere della Prof.ssa L. Carlassare in www.landtag-bz.org/Parere_Carlassare.htm